

**SCHÜCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.**  
**Condizioni Generali di Vendita**

**Art. 1. Ambito di applicazione**

**1.1** Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito, “**Condizioni Generali**” o “**CGV**”) regolano tutti gli affari presenti e futuri tra il cliente, come identificato nella conferma d’ordine (di seguito, “**Conferma d’Ordine**” o “**CdO**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, “**Cliente**”), e Schüco International Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via del Progresso n. 42, P.IVA IT02259591200 (di seguito, “**SCHÜCO Italia**” o “**SII**”), (SII e il Cliente, di seguito, congiuntamente denominate “**Parti**” e, singolarmente, “**Parte**”), aventi ad oggetto la compravendita dei componenti in alluminio per l’involucro edilizio commercializzati da SII (di seguito, i “**Prodotti**”, sia al singolare che al plurale. Si farà di seguito riferimento ai Prodotti anche qualora vengano utilizzate le diciture “*merce*”, “*materiali*”, “*componenti*” o “*fornitura*” ovvero altri termini assimilabili, sia al singolare che al plurale).

**1.2** Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate e liberamente consultabili nel sito web [www.schueco.com/it/general/condizioni-general](http://www.schueco.com/it/general/condizioni-general) e, pertanto, si intendono conosciute e/o conoscibili dal Cliente.

**1.3** Le Condizioni Generali, unitamente alla Conferma d’Ordine di SCHÜCO Italia, costituiscono il contratto di compravendita dei Prodotti in vigore tra SII e il Cliente (di seguito, il “**Contratto**”). Si precisa che le presenti CGV revocano e sostituiscono, in ogni loro parte, ogni precedente condizione regolante la vendita dei Prodotti di SII così come qualsiasi ulteriore patto o accordo intercorso tra le Parti in materia.

**1.4** Eventuali condizioni generali o particolari (di acquisto, garanzia o altro) del Cliente, al pari di possibili deroghe e/o modifiche delle presenti CGV, non troveranno applicazione, neppure parziale, e non diverranno parte del Contratto se non espressamente accettate per iscritto da SII, con evidenza delle clausole delle presenti Condizioni Generali oggetto di deroga. Ogni eventuale deroga/modifica concordata con le predette modalità si applicherà limitatamente al singolo Contratto per il quale sarà pattuita, con salvezza di applicazione delle previsioni non derogate/modificate.

**Art. 2. Oggetto della prestazione**

**2.1** I Prodotti oggetto della compravendita sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine e descritti nel documento di trasporto (DDT).

**2.2** Dichiarazioni rese verbalmente, telefonicamente, per lettera o altro mezzo di comunicazione, inviate da collaboratori o agenti di vendita di SCHÜCO Italia nonché eventuali pattuizioni accessorie saranno efficaci e diverranno parte del Contratto esclusivamente se espressamente confermate per iscritto da SII a mezzo di valida sottoscrizione. Contestazioni relative a tali conferme dovranno essere comunicate a SCHÜCO Italia al più tardi entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma medesima, a pena di decadenza.

**Art. 3. Ordine e Conferma d’Ordine**

**3.1** Gli ordini del Cliente dovranno essere redatti per iscritto e trasmessi a SCHÜCO Italia per via telematica. SII, a propria discrezione, potrà accettare e confermare l’ordine entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento ed entro tale termine gli ordini non saranno processati. Decorso il termine di 5 (cinque) giorni senza che al Cliente sia pervenuta la Conferma d’Ordine da parte di SCHÜCO Italia, l’ordine si intenderà rifiutato.

**3.2** Il Cliente dovrà analizzare e valutare la Conferma d’Ordine con la massima diligenza e attenzione e sarà tenuto, specificamente, a verificare e validare le informazioni ivi contenute (es. distinta dei materiali, dettagli della finitura superficiale, etc.) a propria cura ed esclusiva responsabilità. Eventuali rilievi di sorta in relazione alla CdO dovranno essere comunicati dal Cliente a SCHÜCO Italia per iscritto, a mezzo e-mail o pec, con la massima tempestività e, comunque, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi all’invio della CdO, a pena di decadenza. Decorso tale termine, senza che a SCHÜCO Italia siano pervenute contestazioni o rilievi scritti, la Conferma d’Ordine si intenderà accettata senza riserve dal Cliente e diverrà parte sostanziale del Contratto.

**3.3** Qualora l’ordine venga modificato dal Cliente, le modifiche potranno essere attuate soltanto nel caso in cui la comunicazione delle stesse da parte del Cliente sia effettuata entro 2 (due) giorni dall’invio dell’ordine a SCHÜCO Italia; oltre detto termine, il Cliente non potrà più apportare alcuna rettifica all’ordine e rimarrà responsabile del materiale eventualmente approntato. In ogni ipotesi di modifica, comunque, è sempre necessaria la conferma scritta di SCHÜCO Italia. Nei casi suddetti le consegne potranno subire dei ritardi rispetto ai tempi usuali di resa ed eventuali incrementi di costi saranno a carico del Cliente.

**Art. 4. Tolleranze (ove applicabile)**

**4.1** I profili potranno essere forniti con una tolleranza sulla lunghezza di  $\pm 10$  mm.

**Art. 5. Prezzi**

**5.1** I prezzi di vendita dei Prodotti si intendono franco destino, ove non diversamente pattuito tra le Parti, e sono espressi in Euro.

**5.2** Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo che segue, si applica il prezzo risultante dal listino prezzi valido al momento dell’ordine (oltre IVA), salvo applicazione di condizioni commerciali/scontistica dedicate al Cliente e risultanti da accordo scritto tra le Parti.

**5.3** I prezzi applicati da SCHÜCO Italia sono dipendenti dai costi delle materie prime e potranno quindi essere variati nel caso di variazione delle suddette quotazioni, mediante comunicazione inviata 1 mese prima dell’entrata in vigore del nuovo listino.

**Art. 6. Consegna e resi merce**

**6.1** I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine avranno valenza meramente indicativa e non dovranno intendersi come vincolanti e/o essenziali. Fatto salvo solo il caso di dolo o di colpa grave di SCHÜCO Italia, in nessun altro caso essa potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, di qualsivoglia natura, che dovessero derivare al Cliente in conseguenza della mancata consegna dei Prodotti nei termini riportati nella CdO o in altre pattuizioni accessorie, né il mancato rispetto delle date di consegna darà titolo al Cliente di sospendere, modificare o ritardare i pagamenti. Parimenti, l’eventuale ritardo nella consegna non potrà costituire motivo per la risoluzione del Contratto e/o per la richiesta di risarcimento dei danni da parte del Cliente. SII avrà in ogni tempo facoltà di comunicare al Cliente, che sin d’ora espressamente accetta, l’eventuale modifica o differimento della data di consegna dei Prodotti, tramite emissione di una nuova Conferma d’Ordine.

**6.2** Qualora il Cliente richieda un differimento del termine di consegna previsto nella Conferma d’Ordine, SCHÜCO Italia avrà comunque diritto al pagamento dei Prodotti resi disponibili, oltre al rimborso di eventuali costi di stoccaggio e/o esborsi ulteriori.

**6.3** Eventuali resi merce dovranno essere concordati tra le Parti ed espressamente accettati per iscritto da SCHÜCO Italia. Nel caso di restituzione concordata dei Prodotti, SII Italia addebiterà al Cliente costi amministrativi pari al 15% dell’importo della relativa fattura.

**Art. 7. Spedizione e passaggio del rischio**

**7.1** Fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattualmente convenute per iscritto tra le Parti, la resa dei Prodotti si intende “franco destino” (DAP - INCOTERMS 2020 o altra equivalente). La consegna si intende effettuata presso la sede concordata con il Cliente, con l'avvenuto recapito dei Prodotti a bordo del mezzo del vettore utilizzato per il trasporto, liberi da vincoli e fissaggi e pronti per lo scarico, che avverrà a cura e spese del Cliente. A decorrere da tale momento, ogni attività (scarico, movimentazione, posizionamento, ecc.), ogni rischio (danneggiamento, perdita, perimento, sottrazione, ecc.) e/o spesa (custodia, manutenzione, ecc.) si trasferiscono al Cliente, con esonero totale di SII da qualsivoglia onere e/o responsabilità. Resta inteso in ogni caso che, anche se sia prevista e/o concordata la resa con clausola “franco destino” o altra equivalente INCOTERMS, SCHÜCO Italia avrà comunque la facoltà di verificare la fattibilità del trasporto e della consegna. Qualora i Prodotti siano destinati all'esportazione, SCHÜCO Italia non assume alcun obbligo di sdoganare la merce all'importazione, né di pagare i diritti di importazione, ove dovuti, o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

**7.2** All'atto della consegna, il Cliente dovrà, a propria cura e spese verificare la corrispondenza tra il peso e il numero dei colli e il rispettivo documento di trasporto, nonché segnalare la presenza di eventuali ammanchi, manomissioni o segni di danneggiamento dell'imballo immediatamente alla ricezione della merce, prima dello scarico e dopo la conclusione delle operazioni di rimozione dei fissaggi del carico a cura del vettore.

**7.3** Eventuali reclami relativi a quanto precede dovranno essere immediatamente riportati in forma scritta nel documento di trasporto, nel quale dovrà essere indicata espressa riserva di accettazione, con specifica descrizione delle ragioni di tale riserva. Riserve generiche, che non contengano una descrizione dettagliata delle ragioni delle stesse, si intenderanno come non apposte. Successivamente, il Cliente dovrà inviare a SCHÜCO Italia comunicazione scritta del reclamo, unitamente ai dettagli dello stesso e alla copia del documento di trasporto contenente la riserva di accettazione, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla consegna, a mezzo e-mail o pec.

**7.4** Le modalità e i termini sopra previsti per la presentazione dei reclami sono stabiliti a pena di decadenza. Conseguentemente, il mancato puntuale rispetto di quanto precede (i.e. controllo immediato alla ricezione, riserva dettagliata trascritta sul documento di trasporto, comunicazione completa a SII per iscritto entro il giorno lavorativo successivo alla consegna) comporterà la perdita di qualsiasi facoltà del Cliente di formulare contestazioni aventi ad oggetto il peso, il numero dei colli e/o la presenza di eventuali ammanchi, manomissioni o segni di danneggiamento dell'imballo e i Prodotti forniti si intenderanno, pertanto, consegnati in quantità corrispondente a quanto riportato nel documento di trasporto e perfettamente integri e saranno ritenuti pienamente accettati dal Cliente.

**7.5** Qualora sia convenuta tra le Parti, a mezzo di idoneo accordo scritto, la resa con clausola “franco fabbrica” o altra equivalente INCOTERMS, la consegna si intende effettuata con la messa a disposizione dei Prodotti presso la sede di SCHÜCO Italia o altro luogo da questa indicato, senza l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento procurato dal Cliente. A decorrere da tale momento, ogni attività (movimentazione, carico, trasporto, scarico, posizionamento, ecc.), rischio (danneggiamento, perdita, perimento, sottrazione, ecc.) e/o spesa (custodia, manutenzione, ecc.) si trasferiscono al Cliente, con esonero totale di SII da qualsivoglia onere e/o responsabilità. Prima del ritiro dei Prodotti per il carico sul mezzo, il Cliente dovrà, a propria cura e spese, anche per delega al vettore da questi incaricato, controllare il peso e il numero dei colli nonché la presenza di eventuali ammanchi, manomissioni o segni di danneggiamento dell'imballo. Eventuali reclami relativi a quanto precede dovranno essere presentati in conformità a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.3 e 7.4, a pena di decadenza. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche nel caso di vendita con clausola “franco destino” o altra INCOTERMS equivalente, qualora il Cliente provveda al ritiro con mezzi propri o comunque a proprie spese, fermo restando che, in tale ipotesi, il Cliente non avrà diritto a compenso o indennizzo per il trasporto.

**7.6** Il Cliente è tenuto ad adottare modalità, mezzi e procedure adeguate per il carico, lo scarico e la movimentazione e dei Prodotti. Ogni eventuale danneggiamento o pregiudizio cagionato dalla mancata adozione di attrezzature o procedimenti idonei ovvero dal mancato rispetto delle prescrizioni fornite da SCHÜCO Italia, sarà imputabile esclusivamente al Cliente, con esclusione di ogni responsabilità in capo a SII.

**Art. 8. Condizioni di pagamento**

**8.1** I pagamenti relativi ai Prodotti consegnati devono essere eseguiti, indipendentemente dai tempi relativi all'esecuzione di eventuali prestazioni accessorie, secondo le scadenze indicate nella Conferma d'Ordine o, se richiesto da SCHÜCO Italia, alla consegna del materiale o al momento dell'ordine. SCHÜCO Italia si riserva la facoltà di richiedere degli anticipi o degli acconti. Eventuali proroghe, dilazioni di pagamento e/o accettazione di titoli in pagamento concessi da SCHÜCO Italia al Cliente non potranno mai dare luogo a novazione delle obbligazioni originariamente assunte da quest'ultimo e non avranno l'effetto di mutare il luogo di pagamento, che è la sede di SCHÜCO Italia.

**8.2** Il Cliente non potrà compensare il proprio debito per fornitura di Prodotti con eventuali crediti vantati o pretesi nei confronti di SCHÜCO Italia per qualsivoglia ragione, salvo diverso accordo scritto. In nessun caso il Cliente potrà sospendere *in toto* o in parte o ritardare i pagamenti di quanto dovuto a SCHÜCO Italia, indipendentemente da qualsivoglia contestazione eventualmente sollevata o da sollevarsi. In caso di ritardato pagamento o di dilazione del pagamento saranno conteggiati interessi di mora ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. Tali interessi saranno dovuti senza che sia necessaria una espressa messa in mora.

**8.3** Senza pregiudizio di quanto altrove previsto nelle presenti CGV e/o dei rimedi previsti dalla legge, qualora il Cliente sia in mora con il pagamento dell'importo previsto anche ad una sola delle scadenze concordate o nel caso in cui, dopo la stipula del Contratto, si verificino circostanze che siano idonee a mettere in dubbio seriamente l'affidabilità del Cliente, tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine. Qualora al momento della consegna si sia verificato un notevole deterioramento delle condizioni patrimoniali ed economiche del Cliente e, in particolare, nel caso in cui egli in misura notevole non adempia ai propri obblighi di pagamento oppure sia sottoposto a ripetuti pignoramenti o ad altri provvedimenti esecutivi, SCHÜCO Italia potrà recedere dal Contratto o pretendere di eseguire le consegne solo contro rilascio di una garanzia e/o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. Resta ferma la facoltà di SCHÜCO Italia di sospendere immediatamente la fornitura e/o la consegna dei Prodotti in caso di inadempimento da parte del Cliente dei propri obblighi di pagamento, anche in relazione ad una sola scadenza ed anche nell'ipotesi in cui il mancato pagamento sia relativo a merce diversa da quella in attesa di consegna.

**Art. 9. Garanzia e responsabilità**

**9.1** SCHÜCO Italia garantisce che i Prodotti sono liberi da vizi e/o difetti di materiale o di fabbricazione. SII sarà responsabile per eventuali vizi o difetti dei Prodotti, che dipendano da causa ad essa imputabile, per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. In nessun caso SCHÜCO Italia darà corso a richieste di garanzia pervenute decorso il suddetto termine, fermi restando, comunque, i termini di decadenza di cui ai paragrafi che seguono.

**9.2** Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate a SCHÜCO Italia per iscritto, a mezzo pec, a pena di decadenza, entro 5 (cinque)

giorni lavorativi dalla data di consegna dei Prodotti, in caso di difetti che possano essere riconosciuti nell'ambito di una diligente verifica, escluse le contestazioni di cui ai paragrafi 7.2 e 7.5 per cui varranno le decadenze previste ai paragrafi 7.3 e 7.4, ovvero entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scoperta, in caso di vizi occulti. Sempre a pena di decadenza, le contestazioni di cui sopra dovranno contenere l'individuazione dei Prodotti ritenuti viziati e un'esauriente descrizione del vizio. Qualora la contestazione si riveli fondata, SII provvederà, a propria discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita e senza addebito di costi. La sostituzione o la riparazione avverranno soltanto in relazione al singolo componente viziato e non in relazione all'intero lotto di Prodotti. Eventuali costi sostenuti per la verifica dei materiali sono a carico del Cliente, salvo diversamente concordato.

**9.3** La sostituzione o riparazione avverrà con resa franco destino all'indirizzo indicato nella Conferma d'Ordine originaria e avrà ad oggetto i Prodotti nello stesso stato in cui sono stati consegnati, ossia non ancora lavorati. I Prodotti sostituiti dovranno obbligatoriamente essere restituiti a SCHÜCO Italia nelle stesse condizioni nelle quali sono stati forniti, ossia disposti in modo ordinato, identificati e con imballi integri e adeguati alla spedizione. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, sono espressamente esclusi dalla garanzia, e quindi dagli interventi di riparazione o sostituzione, i Prodotti già lavorati da parte del Cliente e quelli già posti in opera.

**9.4** La garanzia che viene prestata da SCHÜCO Italia sui Prodotti compravenduti è limitata all'obbligo di provvedere alla riparazione o sostituzione dei componenti che si siano rivelati affetti da vizi o difetti di fabbricazione o di materiale per circostanze ad essa imputabili, con espressa esclusione di qualsiasi obbligazione ulteriore in termini di rifusione di costi o risarcimento di danni, salvo il caso di dolo o colpa grave di SII. Gli interventi in garanzia non comporteranno il decorso di un nuovo periodo di garanzia; conseguentemente il Prodotto riparato o sostituito sarà garantito per il restante periodo di garanzia del Prodotto originario, come stabilito al paragrafo 9.1. Condizioni speciali di garanzia potranno essere espressamente prestate da SCHÜCO Italia previo accordo scritto con il Cliente (es. macchinari, attrezzature e altri beni di investimento).

**9.5** Gli obblighi di garanzia di SCHÜCO Italia, così come qualsiasi responsabilità di quest'ultima nei confronti del Cliente, vengono espressamente esclusi in caso di vizi o difetti dei Prodotti che siano dovuti o riconducibili a:

- a) lavorazione, assemblaggio, montaggio o installazione errati, impropri e/o non conformi alle norme della buona tecnica e/o alle istruzioni;
- b) uso improprio dei componenti da parte del Cliente o di terzi, non in linea con quanto prescritto dalla documentazione tecnica di SCHÜCO Italia;
- c) mancata, insufficiente o impropria manutenzione o pulizia;
- d) manovre forzate;
- e) effetti di corpi estranei;
- f) eventi di forza maggiore o, comunque, esterni (es.: fulmini, maltempo, incendi, allagamenti);
- g) manomissione, modifiche o riparazioni dei Prodotti non autorizzati per iscritto da SII;
- h) richieste del Cliente per le quali SCHÜCO Italia abbia espresso il proprio dissenso;
- i) errata progettazione;
- j) naturale usura;
- k) in generale, qualsiasi altro evento e/o causa che non siano direttamente imputabili a SCHÜCO Italia.

Soltanto qualora i tentativi di SCHÜCO Italia di eliminare i difetti dovessero essere ripetutamente non andati a buon fine e SCHÜCO Italia non intenda procedere alla sostituzione, il Cliente avrà diritto alla riduzione del prezzo, restando comunque esclusa la facoltà di risoluzione del Contratto e qualsivoglia risarcimento del danno. Saranno addebitate le spese sostenute da SCHÜCO Italia per l'eliminazione di difetti ingiustificatamente contestati dal Cliente, come ad esempio difetti conseguenti alla mancata osservanza delle modalità del montaggio. SCHÜCO Italia non risponderà di alcunché se la riparazione o la sostituzione siano state ostacolate dalla arbitraria attività del Cliente o di un terzo. Nel caso di fornitura parziale difettosa, il Cliente non potrà fare valere alcun diritto in relazione alle altre parti della fornitura.

**9.6** Si conviene espressamente che la presente garanzia convenzionale annulla e sostituisce qualsiasi diversa e/o ulteriore garanzia o rimedio, anche previsti dalla legge, e costituisce pertanto l'unica garanzia che viene prestata da SCHÜCO Italia sui Prodotti forniti. Il presente articolo dispone gli unici adempimenti cui SCHÜCO Italia sarà tenuta in caso di contestazioni dovute a vizi o difetti dei Prodotti, rappresentati esclusivamente dall'obbligo di sostituzione e/o di riparazione, nei termini sopra previsti. In ragione di quanto precede, e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di SII, ogni altra garanzia relativa ai Prodotti, sia essa prevista in precedenza dalle Parti o contemplata per legge, o concordata oralmente, deve ritenersi sostituita dalle previsioni del presente articolo e considerarsi, pertanto, espressamente esclusa. Inoltre, le obbligazioni di garanzia assunte da SII ai sensi del presente articolo sono subordinate al corretto e puntuale pagamento da parte del Cliente di tutti i importi dovuti a debito, indipendentemente dalla circostanza che le eventuali somme rimaste insolte siano afferenti o meno ai Prodotti oggetto della contestazione.

**9.7** Senza pregiudizio di quanto altrove previsto nelle presenti Condizioni Generali, e salvo i casi di dolo e colpa grave, si conviene che la responsabilità di SCHÜCO Italia nei confronti del Cliente, in relazione ad ogni e qualsiasi contestazione derivante da, correlata a o risultante dall'esecuzione del Contratto, non potrà in alcun caso essere superiore ad un importo pari al 20% del prezzo pattuito nel Contratto stesso. Nel calcolo del predetto limite di importo andranno ricompresi tutti gli esborsi sostenuti da SII a seguito della contestazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasporto, spese di trasferta di personale e di manodopera, costi di perizie e/o prove, costi montaggio e smontaggio, costo del materiale sostituito, risarcimenti, indennizzi, ecc.

**9.8** Le indicazioni contenute nelle pubblicazioni relative alla comunicazione dei Prodotti o le informazioni risultanti da altro materiale pubblicitario hanno carattere puramente indicativo, informativo e promozionale, non sono vincolanti per SCHÜCO Italia e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai Prodotti stessi. Modifiche progettuali, tecniche o costruttive relative alle caratteristiche e prestazioni dei Prodotti, anche dovute al progresso tecnico o ritenute da SII necessarie o opportune a proprio giudizio e secondo propria esperienza, sono sempre possibili senza obbligo di preavviso.

#### **Art. 10. Sospensione dell'esecuzione del Contratto**

**10.1** Senza pregiudizio di quanto altrove previsto nelle presenti Condizioni Generali, SCHÜCO Italia potrà sospendere l'esecuzione del Contratto qualora le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che questi preli garanzia giudicata idonea a giudizio di SII.

**10.2** Inoltre, qualora l'esecuzione del Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore o cause esterne, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore. Per "forza maggiore" o "cause esterne" si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di SCHÜCO Italia e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, disordini civili, scioperi, o vertenze sindacali, blocchi o embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, epidemie o pandemie, mancato reperimento dei materiali sul

mercato e/o mancata consegna da parte dei fornitori, impossibilità di accesso all’immobile o idoneità dei luoghi, mancata disponibilità dei servizi, fatti riferibili al Cliente e/o a terzi e, in generale, qualsiasi circostanza che esuli dalla responsabilità di SII.

**10.3** Qualora SCHÜCO Italia intenda avvalersi del diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto, in presenza delle circostanze sopra esposte, essa comunicherà per iscritto al Cliente tale volontà tramite e-mail o pec.

#### **Art. 11. Ulteriori obblighi derivanti dal Contratto**

**11.1** Non possono essere ceduti dal Cliente i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto.

**11.2** I disegni, i progetti, i modelli, le costruzioni, ecc. di SCHÜCO Italia sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pertanto tutta la documentazione tecnica consegnata al Cliente resta di esclusiva proprietà di SII o delle altre società del Gruppo Schüco International KG che ne siano eventualmente titolari. Il Cliente riconosce espressamente l’esistenza dei diritti sopra menzionati in capo a SCHÜCO Italia o al Gruppo e risponde di tutti i danni che deriveranno da un’eventuale violazione.

**11.3** Le informazioni tecniche e/o commerciali, nonché i disegni, i campioni, i modelli, le fotografie, i dati, le descrizioni dei materiali, le specifiche tecniche, gli standard di qualità di cui il Cliente, al momento della conclusione del Contratto o successivamente, venga in possesso o a conoscenza in ragione del rapporto con SCHÜCO Italia, devono rimanere confidenziali. Il Cliente si obbliga a mantenere la segretezza e a non rivelare e/o divulgare a terzi, né a utilizzare per scopi diversi dall’esecuzione del Contratto in essere con SCHÜCO Italia o comunque a proprio o altrui vantaggio, alcuna delle informazioni fornite da SCHÜCO Italia e/o di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto con quest’ultima, sia durante che dopo l’esecuzione del Contratto, sino al momento in cui le predette informazioni non siano divenute di pubblico dominio. Il Cliente si obbliga a restituire, a semplice richiesta di SCHÜCO Italia, tutte le informazioni che al momento della richiesta risulteranno in suo possesso.

#### **Art. 12. Legge applicabile e Foro competente**

**12.1** Il Contratto è soggetto alla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla stessa, così come le presenti Condizioni Generali. Viene espressamente esclusa l’applicazione delle norme riguardanti il conflitto di leggi e la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

**12.2** Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’applicazione e/o interpretazione delle presenti Condizioni Generali e/o all’esecuzione di ciascun Contratto di compravendita dei Prodotti sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

#### **Art. 13. Disposizioni generali**

**13.1** Senza pregiudizio di quanto specificamente previsto altrove nelle presenti Condizioni Generali, tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto si intenderanno validamente effettuate a SCHÜCO Italia solo se trasmesse per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede legale di Schüco International Italia S.r.l. in Via del Progresso n. 42, 35127 Padova, da anticiparsi via e-mail a [amministrazione@schueco.it](mailto:amministrazione@schueco.it), oppure a mezzo e-mail all’indirizzo predetto o via pec all’indirizzo registrato presso la competente Camera di Commercio. Le comunicazioni trasmesse a mezzo lettera raccomandata a.r., anche se anticipate via e-mail, a SII si riterranno efficaci nei confronti di quest’ultima solo all’avvenuto ricevimento della lettera raccomandata a.r..

**13.2** L’inefficacia o nullità di una clausola delle presenti Condizioni Generali o del Contratto non comporta la nullità dell’intero Contratto. Le Parti contrattuali si impegnano a sostituire la clausola nulla o inefficace con una clausola mediante la quale possa essere raggiunto legalmente lo scopo economico che il Contratto e le presenti Condizioni Generali si erano prefisse.

**13.3** Il Contratto, comprensivo delle presenti Condizioni Generali, costituisce l’intero ed unico accordo integrale tra il Cliente e SCHÜCO Italia in relazione alla compravendita di Macchine da questa effettuata e prevale su ogni altra condizione, contratto, accordo od intesa, scritti o verbali, che le Parti avessero in precedenza raggiunto.

**13.4** Il mancato esercizio o il ritardo nell’esercizio di un diritto previsto dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto o dalla legge non implica la rinuncia ad avvalersi di tale diritto.

#### **Art. 14. Tutela dei dati personali**

**14.1** SCHÜCO Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), informa che i dati personali del Cliente saranno trattati in conformità alla legge applicabile. Il testo completo degli articoli del Regolamento UE n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell’Interessato è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>. Per presentare le richieste relative all’esercizio dei propri diritti come sopra indicati, il Cliente, in qualità di Interessato, può rivolgersi all’indirizzo [privacy@schueco.it](mailto:privacy@schueco.it).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per SCHÜCO International Italia srl

Per il Cliente

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole: 1.2, 1.3 e 1.4 (“Ambito di applicazione”); 2.2 (“Oggetto della prestazione”); 3.1, 3.2 e 3.3 (“Ordine e Conferma d’Ordine”); 4.1 (“Tolleranze”); 5.3 (“Prezzi”); 6.1, 6.2 e 6.3 (“Consegna e resi merce”); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 (“Spedizione e passaggio del rischio”); 8.1, 8.2 e 8.3 (“Condizioni di pagamento”); 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 (“Garanzia e responsabilità”); 10.1, 10.2 e 10.3 (“Sospensione dell’esecuzione del Contratto”); 11.1, 11.2 e 11.3 (“Ulteriori obblighi derivanti dal Contratto”); 12.1 e 12.2 (“Legge applicabile e Foro competente”); 13.3 (“Disposizioni generali”); 14.1 (“Tutela dei dati personali”).

Per il Cliente

Il Legale Rappresentante